

REGOLAMENTO (CEE) N. 1613/91 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1991

recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 m, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4056/89 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 m, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1397/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania hanno chiesto l'estensione nell'elenco al regolamento (CEE) n. 55/87 di 2 pescherecci che soddisfano le condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento suddetto; che le autorità nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 3 del regolamento

(CEE) n. 55/87; che i pescherecci aggiunti all'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 sostituiscono quelli che sono stati soppressi sullo stesso elenco in virtù dei regolamenti della Commissione (CEE) n. 359/91 ⁽⁵⁾ e (CEE) n. 2900/90 ⁽⁶⁾; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto aggiungere questi pescherecci nell'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1991.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75.⁽³⁾ GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 134 del 29. 5. 1991, pag. 17.⁽⁵⁾ GU n. L 42 del 15. 2. 1991, pag. 9.⁽⁶⁾ GU n. L 277 del 9. 10. 1990, pag. 7.

ALLEGATO

I seguenti pescherecci sono aggiunti nell'elenco del regolamento (CEE) n. 55/87:

Identificazione esterna (lettere e numeri)	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
GERMANIA				
GRE 4	Magellan	DMXQ	Greetsiel	220
BÜS 2	Blume	—	Büsum	66